XX CAPI XX TOLI XX
Capitoli
1699. 1700

Il volume delle “capitolazioni” delle gabelle (imposte) del 1699 è il documento più antico conservato nell’Archivio Storico del Comune. Rilegato in cartapecora, contiene sette capitolati d’appalto per l’esazione di altrettante gabelle: della farina, del vino, della carne, del pesce e salume, del caso et oglio, della neve, e *per la imposizione di un grano a barile di vino asprinio e vino mosto, e di grana due a barile di Lagrima , Grego, Pallarello, Fallanghina e d’ogni altra sorte di vino.*

I capitolati-base redatti nel 1699 furono utilizzati anche per gli anni successivi con pochi aggiornamenti.

Il Comune non riscuoteva direttamente le tasse, ma ne appaltava la riscossione fissando preventivamente gli importi. Alla gara non potevano partecipare coloro che avevano liti pendenti sia con il Comune sia con i nobili o con altre autorità. L’appaltatore dei dazi doveva versare al Comune l’importo appaltato in rate mensili, metà in moneta d’argento e metà in moneta di rame.

Erano generalmente esenti dalla gabella le autorità comunali (all’epoca non c’erano i gettoni di presenza!), rappresentate nel 1699 dal capocedola (sindaco) Andrea de Milea e dagli eletti Carlo Menecillo e Francesco Frezza.

Chi frodava la gabella pagava una multa di 15 carlini, di cui 1/3 andava al Governatore di Capua, 1/3 alla Città di Capua e 1/3 all’accusatore.

La gabella non era dovuta per gli otto giorni della Fiera di settembre.

L’appalto delle gabelle veniva aggiudicato con il sistema della “*candela vergine*” che consisteva nell'accensione di una candela che veniva spenta quando qualcuno faceva una offerta. Dopodichè si accendeva un’altra candela, e si proseguiva così ogni volta che c’era una offerta. Quando una candela si spegneva senza che ci fosse stata una offerta, l’asta veniva aggiudicata all’ultimo offerente. Se nel periodo di accensione di almeno tre candele non vi era nessuna offerta, l’asta veniva dichiarata deserta.

Il vincitore dell’appalto doveva corrispondere all’Università il prezzo di aggiudicazione anche in caso di peste o guerra (**quod absit**, precisa il capitolato, *nun sia maie!)* la metà di moneta d’argento e l’altra di moneta di rame.

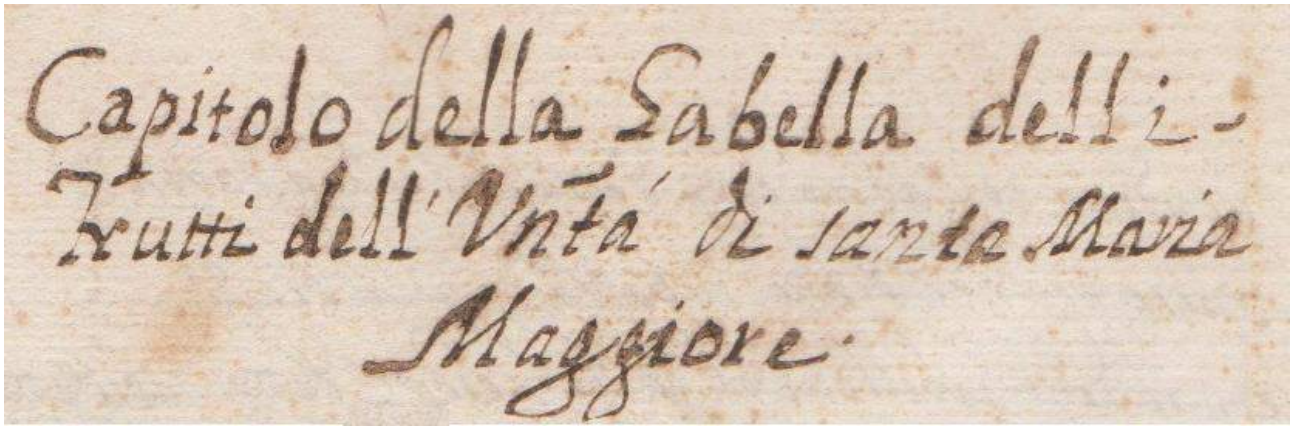
Capitolo della Sabella delli
Frutti dell'Vntá di Santa Maria
Maggiore.

Capitolo della Tabella della farina dell'Vntá di Santa Maria Maggiore fatto dá sotti m.ri Eletti di essa, inclusaui la uenditura di pane partito di pane bianco, et Jus prohibendi &c.

1 On primis s'affitta detta Tabella per un'anno incominciando dal primo del mese d'ottobre di quest'anno Mille, seicento nouantanoue, e feniendo á ultimo settembre dell'entrant'anno Mille, e settecento, á chi magg.r offerta fará &c.

2 Item sia lecito á detti m.ri Eletti smorzare, e riaccendere la candela tante uolte, quante uolte uorranno, non piacendoli l'offerta &c.

3 Item debbia il Tabellota la detta gabella essigere alla ragg.ne di car.ni uno per ciascheduno tto di farina di rotola quaranta

4 Item, ch'il Tabellota á chi resterá detta Tabella, debbia subbito obligarsi á beneficio di dett. Vntá per pubblico Instrum.to e per l'intiero prezzo della Tabella sudetta, e poi frá lo spazio de giorni quattro immediatam.te decorrendi dare Idonea, e sufficiente pleggiaria á contento del Banco di detta Vntá similm.te per pubb. Instrum.to da stipularsi

dal Cancelliero di detta Vntá e non altrimente, nè d'altro modo, senza che possa quella dare in nessuna Corte ò Tribunale, sia come di sopra altrim.te, Citra preiudicio di tutte e qualsh.o altre vag.ni di detta Vntá, sia lecito à dett. eletti di nuouo uendere e subhastare detta gabella à danni, spese, et Interesse d'esso Gabellota quia sic.

5 Item sia obligato il detto Gabellota il pregio della gabella sud.a pagarlo mese per mese prò vata in potere del Banco di detta Vntá, la metá di moneta d'argento, e l'altra metá di moneta di rame.

6 Item, sia obligato il detto Gabellota ponere un deputato à pesare le farine sudette in mezzo della publica piazza di detta Vntá, à fineche, uenendono li cittadini dalle molina, possino subito far quelle pesare, altrim.te non ritrouandono detto Gabellota ò deputato, li sia lecito chiamare una persona del Gouerno di detta Vntá, e quelle farli pesare et entrarcela, senz' incorrere à pena alcuna, però debbia subito poi pagarne la gabella à detto gabellotta sudetta vaggh.e, si come la relatione ne darà al Gabellota dett. huomo del Gouerno, chi hauerá pesate de farine

7 Item, che tutte le persone soggette à detta gabella, debbano nella uenuta, che faranno dalle molina, prima d'entrar le farine nelle loro Case, ò altri luoghi, chiamare

mare il detto Gabellotto deputato come di sopra, à quelle pesare per l'interesse di detti affittatore e controuenendono, debbiano incorrere nella pena de carl.ni ventiq.ro appl.ti la terza parte all'Accusatore, un'altra 3.a parte al sig.r Gou.re di Caposa, e l'altra 3.a parte alla città di Caposa.

8 Item, à rispetto delli fidati, debbia il detto Affittatore le fide sudette esigerle tertiatim; però l'ultima terza li sia lecito esigerla uenti giorni prima, che compliva il tempo del suo affitto.

9 Item, detto Gabellotto debbia trattare franchi di d.a gabella li m.ri Cletti, Banco, Cancell.o Rationale, Ferriero, e Giurati di detta Città e tutti l'altri, che di vag.re deuen esser franchi, però detti del Gouerno ut.a non possono far Cartelle per le botteghe, fornari, ò forni.

10. Item, tutte quelle persone, che faranno Maccaroni, uermicelli, Laganelle, et altre cibiande di pasta, debbiano per quelli e altre, pagare la gabella alla vag.ne di grana dieci per ciascun.o tto di farina, ò Zaragolla macinata di rta quaranta e per quelli, che si uendano da speziali, debbia esigerne la gabella di grana dieci per ogni quaranta rotola.

11 Item, à rispetto delle farine, che si trouerranno macinare da cittadini, in tempo del Gabellotto passato, sia lecito al Gabellotto esigerne la gabella di nuouo, deducendone tt.a tantum in beneficio d'essi cittadini, e per tutto il rema-

nente, possa esigerne la detta gabella; et à rispetto delli fidati, debbiano pagare per tutta la farina, che si riuocerranno Macinata, senz'essere tenuto d.o Gabellotta à bonificarli cosa alcuna.

12 Item, si prohibisce al detto Gabellotta espressam.te che non possa buttar banno di macinarsi per meno d'uno car.no per tutto, acciò li cittadini non siano defraudati, e non si faci pergiud.o à detta Vnità.

13 Item, qualsiasi alcuno Panettiero volesse mandare pane à vendere in qualche casale fuori detta Vnità, in tal caso debbia detto Panettiero cercar prima licenza al d.o Gabellotta et ottenuta la detta licenza, e non altrimente, si debbia detto pane, che mandarà fuori à vendere sgabellare da d.o Affittatore, e questo s'intenda per il pane bruno tantùm, atteso per il pane bianco, si debbia osseruare il suo prohibendi sopra ciò fatto.

14 Item, siano obligati detti Panettieri cacciare detto pane à vendere la mattina ben per tempo, cioè l'està ad hore dieci incominciando dal primo d'Aprile, per tutto settembre e l'Inuerno ad hore quattro dieci, e chi contrauerrà, incorra nella pena de car.ni trenta totiesquotiesq; da applicarsi ut supra.

15 Item, à rispetto delli transatti con detta Vnità debbia detto Gabellotta osseruare la forma delle loro transatti.

16 Item, ch'il detto Gabellotta non possa entrare nel poss.o di d.a gabella, se prima non hauerà data la debita soluz.e à contento

del

del Banco di detta Vnità.

17. Item, che nessuno Panettiero, ò altra qualsiua persona che
forni panizzasse, e facesse pane à uendere, possa uen-
dere pane nelli loro forni, case, e luoghi doue saranno,
ò saranno fare d.o pane, sotto pena de sd.i uentiquattro
app.di ut.a per euitarsi le fraudi; mà debbiano quello
lacciare nella pub.ca piazza nelli hore ut.d stabilite,
doue debbano tenere banche destinate, ò botteghe per
tal effetto, nè meno possino dispensare detto pane
per altre botteghe, se prima non sarà pesato, e riconosciuto
dall'eletti, sopra stanti, e deputati di detta Vnità, e conta-
to dal Gabellota per li suoi Interessi sotto la pena,
à chi controueniva, de car.ni uenti app.di ut.a e dà in-
cuarsi dà essi Eletti, sopra stanti, e sd.i ut.a, e dà ciascu.o
d.o essi, e non dà altri

18 Item, à rispetto della farina d'orgio, granodindio, fauc, et altre uitua-
glie, non se ne debbia pagare gabella però impastandosi per
uendersi ridotta in pane, se ne debbia pagar la gabella alla
ragg.ne de grana cinque il tto

19 Item si dechiara, come non s'amettano offerte di persone che
uanno debitrici ò tengono liti con d.a Vnità, ò uero d.
persone nobili, e d. autorità, ò che non siano tit.ri d.a Vnità

20 Item à rispetto delli soldati della Sacchetta, e del Battaglione
di detta Vnità, se li debbia da d.o Gabellota osseruare la forma

della conclusione, e scritture con essi sopra di ciò stipu-
late, è da stipularsi.

21. Item, sia obligato detto Gabellotto di gabellare tutti quelli
maccaroni, semola, et altre cicuande di pasta, che da
detti Maccaronari si mandaranno à vendere fuori
detta Vnità; però non possono qtti estrahere senza
licenza di detto Gabellotto.

22. Item, non possa detto Gabellotto domandar gabella de tor-
tini di pane, che si faranno così dentro, come fuori
detta Vnità, che da cittadini si mandaranno à dona-
re à donne, che si maritaranno.

23. Item, debbia ogn'uno soggetto à d.a gabella, prima d'an-
dare à macinare il grano, domandar licenza al detto
Gabellotto quale subito debbia darcela, sotto la pena
de cav.ri trenta appp.o cur.a à chi controuenerà.

24. Item occorendo, che qualche persona comprasse grano
fuori di detta Vnità, e quello reducesse in farina non
se li possa incusare la sud.a pena, per causa, che non
ha cercato la licenza prima di andar à macinare,
però prima d'entrarla nella sua casa, debbia chia-
mare d.o Gabellotto a pesarla, e poi pagarne la ga-
bella, sotto la pena cur.a

25. Item, il d.o Gabellotto non possa modo alcuno domandar esem-

puto, ò emenda da d.a Vnità etiam per qualsia giusta causa
mà à quelle debbia espressam.te ven.te e sig.ri per li otto gior-
ni della fiera di settembre per qualsia sorte di pane ò ta-
valli, che si portaranno da forastieri à uendere.

26 Item, Il Gabellotto à chi restarà detta gabella debbia esigere
uno tornese per ciasched.o car.o di pane, che da detti
Panettieri si farà per uenderui in detta Vnità oltre
del car.o à tto ug.a espresso, e questo si intenda per
la Contatura dando anco facultà à detto Gabellotto, così
per la gabella, come per detta contatura di pane, esigere-
la anco da bottegari ò altri qualsiu.no e che uendano det-
to pane.

27 Item, si prohibisce à qualsia.a persona di potere panizzare
pane bianco in d.a Vnità per uenderlo, senza espressa
licenza del sudetto Gabellotto sotto la pena ptta de ff. uen-
ti quattro app.a ug.a, e sia obligato d.o Gabellotto il detto
pane bianco ug.a farlo panizzare di peso la terza
parte meno di quello li darà l'assisa da tempo in tempo
al pane bruno, e farlo uscire à uendere nelli hore
stabelite ug.a sotto la pena ptta app.a ug.a e non debbia
mancare d.o Gabellotto di farlo uscire ogni giorno per
comodità del publ.o. Et à rispetto delli taccernari debbia
portarseli pane bianco tantum, con esser lecito à chi spa-
cerà comprarsi fuori nelli botteghe il pane bruno per

sua comodità, et uso proprio tantum, con mangiarlo in de botteghe, ò tauerne; prohibendosi à fuco à detti tauernari di tenerlo, nè uenderlo sotto la pena pttà; perche non habbiano hauuta licenza dal d.o Gabellotto, dal quale tanto se li possi incuyare de pena

28 Item, che nessuno Vaticale forastiero possa portare farina in casa de cittadini, ò panettieri di detta Vntà, senza prima cercar licenza al Gabellotto per li suoi Interessi sotto la pena ut supra

29 Item, uolendo qualche Vaticale forastiero portare farina à uendere in pubb.o in detta Vntà, debbia quella prima scarricare, e poi chiamare detto Gabellotto à quella pesare, per pagarne la d.a gabella, ne possa impedirlo di farlo uendere in pubblico; Ma non possi gtta uendere poi, se prima non li sarà stata data l'assisa da gl'eletti di d.a Vntà; sotto pena de car.ni trenta app.o di ciò à

30 Item, che nessuna persona possi conuare farina nella loro case, forni, botteghe, ò altri luoghi di detta Vntà, senza licenza di d.o Gabellotto, sotto la pena pttà app.a ut sup.a

31 Item, ch'il Gabellotto possa esigere le ragg.ni di d.a gabella da

tutti

tutti li fuochi absenti, chi in qualsiua luogo dimorano per il tempo durarà detto suo affitto tantum

32. Item chi in quanto al d.o Suy prohibendi del pane bianco, debbia il detto Sabellota essigere la gabella alla ragne de torneri quattro, e messo per ciascheduno cav.o di pane bianco ut.a, inclusici in essi la gabella, e contatura con do Suy prohibendi.

33. Item, che nessuno speciale possa uendere Maccaroni di qualsia sorte senza licenza del Sabellota per pagarne la gabella sotto la ptta pena ut.a

34. Item, gnu alcuno panettiero forastiero, ò altra qualsia persona portasse pane à uendere in d.a Ptta, con licenza però del Sabellota, debbia osseruare tutto quello, che sono tenuti ad osseruare tutti l'altri Panettieri, e l'altre persone dimorantino in d.a Ptta, sotto la pena ptta app.a ut.a

35. Item, chi il Sabellota, à chi restarà detta gabella non possa associare, ò dar parte à nessuna sorte di persone senza l'espresso consenso d'essi Eletti, altrim.te cura pergiud.o di tutte, e qualsia.no altre ragni di detta Ptta sia lecito ad essi Eletti di nuouo uendere e submettare d.a gabella à tutti danni, spese, et dnte del d.o Sabellota

36. Item, si declara che non s'ammettano offerte à detta gabella per persone nominande.

37. Item, sia tenuto, e debbia il gabellotta, che sarà, di far' fare à costo suo in d.a Vnità uno forno, et in

A. getto far' panizzare per uso, e grassia del publico senza far' mai mancar pane per il publico d.a essa Vnità, sotto la pena de ff. sei app.di uncie.

38. Item si prohibisce à chi si sia di poter' fare pane à uendere in d.a Vnità, senza expressa licenza de ll.ri Eletti di d.a Vnità, sotto la pena de ff. uentiquattro app.di ut.a totie quotie. Però detta pena non possi incorrersi da altri, se non che da med.mi Eletti à quali deue costare se hanno data, ò non hanno data la licenza sudetta &

39. Item, qualsiu.a gabella, che si doueràà pagare dentro la tauerna detta di s. Lorenzo, resti riseruata à beneficio di d.a Vnità

40. Item, con tali conditioni, e non altrim.e s'affitta la gabella sudetta &. s.ta Maria p. Terrio 8bre 1699 =

Ceu. Andr.a di Milano

Carlo Mariotti

Franc.co de Freggaffe

Capitolo della Gabella del Vino dell'Vntá di Santa Maria Mag.re fatto per li sotti presenti Eletti d'essa.

1 On primis s'affitta detta gabella per un anno incominciando dal primo d'ottobre del cor.te anno 1699 e feniendo a ultimo 7bre 1700 a chi mag.r offerta sará con le sotte conditioni.

2 Item sia lecito ad essi Eletti smorzare la candela tante quante uolte uorranno, non piacendoli l'offerta.

3 Item il Gabellota che sará debbia esigere le ragg.ni di d.a gabella dá tutte le persone suggette seruata la forma del Reg.o Ill.o e questo alla ragg.e de car.ri dodeci per botte di uino per gtto si consumará da cittadini per loro uso, quanto per gtto si uenderá da bottegari, tauernari, Magazzenieri, et altre persone soggette, et auadendo, che qualche cittadino, et anco forastiero uendesse uino a carrara nelle loro case, in tal caso debbiano similm.te pagare la gabella per

quello all'istessa vag.ne de car.ni dodeci per botte

4 Item, a rispetto dell'alguate si faranno da citta-
dini per loro uso, debbiano pagare car.ni sei
per botte, però per l'alguate si faranno à
uendersi tanto per li cittadini à carvasa,
quanto per li bottegari, tauernari, e magazze-
nieri, se ne debbia pagare la gabella à vag.ne
de car.ni dodeci per botte

5 Item, à rispetto del uino in mosto non imposto
la prima uolta se debbia intendere la botte
de bavili quattordeci, habito rispetto allo spi-
dos per la quale si debbia pagare la gabella
alla sudetta vag.ne de car.ni dodeci per botte

6 Item, che nessuna persona suggetta possi entrare
nelle loro case, botteghe, tauerne, magazani
et altri luoghi qualsiuogliano di detta Città
niuna sorte di uino, senza licenza di detto Sa-
bellota sotto la pena de car.ni trenta da ap-
plicarsi la terza parte all'sig.re Sou.re di Sass.
un'altra 3.a parte alla detta Città di Sass. e l'
altra 3.a parte all'accusatore.

7 Item, sia obligato il Sabellota, al gte vestarà
detta gabella, estinta, che sarà la candela obli-

gavsi

garli à beneficio di detta Vntà per publo Instrum.to
et anco fra il termine de giorni quattro dopò
l'estintione di detta candela, dar Idoneo, e suffi=
ciente pleggiaria per l'intiero prezzo di detta
gabella à contento del Banco di detta Vntà non
altrim.te che per publi Instrum.ti stipulandi dal
notaro sanctt.o di d.a Vntà; altrim.te sia lecito ad
essi eletti di nuouo uendere, e subhastare detta
gabella in danno, et Interesse d'esso Gabellota.

8. Item, sia obligato detto Gabellota al gte ricettare
detta gabella essig.e le vag.ni d'essa da cittadini
per li uini, che consumaranno per loro uso ter=
tiatim, e per la prima terza possa esigerla nella
festa di s. Martino, et l'ultima nel primo d'Agos.to

9. Item, à rispetto delli botteghari, Magazenieri, tauer=
nari, ò altri, che uendevanno uini à carrosa
debbiano pagare le vag.ni di detta gabella uen=
duta, ch'hauevanno la botte del vino.

10. Item detto Gabellotto debbia espressam.te da venan.te
ad ogni esiomputo, emenda, defalcatione iusta, uel
iniusta, opinata, uel inopinata et per causa
di peste, ò guerra, che forti sopraueniss. in Regno
(quod absit) mà debbia prima pagare l'intiero pres=
so di detta gabella, e poi domandare le sue vagg.ni

11 Item, Il detto Gabellota non possa modo aliquo dar' pleggiaria in qualsiu.a Tribunale, ma solam.te a contento del Banco di detti Vnità, e dando la in alcuno Tribunale sia nulla, et inualida et in tal caso, salue tutte, e qualsiu.ne altre cautele a fauore di d.a Vnità competenti, si possa detta gabella per essi eletti di nuouo uendere, e subhastare in danno, et Interesso di detto Gabellota

12. Item, sia obligato detto Gabellota il pressso di detta gabella pagarlo mese per mese prò rata al Banco di detti Vnità, la metà di moneta d'argento, e l'altra di moneta di rame.

13 Item, sia obligato detto Gabellota far franche tutte quelle persone, che di ragne deueno esser trattate franche, seruata la forma del Reg.o Sessenio

14. Item, a rispetto de soldati del Battaglione, e sacchetta di detta Vnità, se li debbia da detto Gabellota osseruare ad unguem la conclusione circa di atti fatta per le loro franchizie, et Instrum.i stipulati con detti soldati ut.a f.

15 Item, a rispetto delli vini, che fori si quastassero

nelle

nelle case de cittadini, ò uero nelle botteghe, tauerne, ò magazeni, sia obligato detto Zabellota sgabellarli, senza esigerne cos' alcuna, producendosi da detti fede de barrechiari, com'è guasto, e non atto à beuersi.

16. Item, à rispetto delli fuochi, che si ritrouerranno absenti in qualsiu.ª parte, uadino à benef.º di d.º Zabellota.

17 Item à rispetto delli transatti, debbia detto Zabellota osseruare la forma de loro transattioni.

18 Item, sia obligato d.º Zabellota trattare franchi li m.ri Eletti, Banco, Cancell.º Razle, Ferriero, e Giurati; con conditione però, che non possono far cartelle per d.e franchigie, e la franchigia sud.ª si debbia intendere per essi, e loro famiglia dur. loro officio, e non altrim.ti e questo et. per osseruanza de pii decreti della Reg.ª Corte di Capua.

19 Item, che tutti li bottegari, tauernari, magazenieri, et altri uenditori de cuini non possono modo aliquo quello uendere senza prima riceuere l'assisa dall'Eletti di detta Ñ.ª e che sia scritta per mano dell'ordinario Cancell.º e siggillata con il siggello solito di d.ª Ñ.ª

e quella tenerla affissa in luogo, doue è uista
di tutti, e questo sotto la pena pena applicanda
ut supra, totiens, quotiens.

20. Item detto Gabellota non possi entrare modo ali=
quo nel possesso di detta gabella, se prima non
hauerà adempito la plegaria à contento del
Banco di detta Vntà

21 Item, à rispetto delli uini, che sopravanzassero
à cittadini, uolendono quelli uendere à botte
à soma, ò à barile, debbiano prima darne
parte al Gabellota, il tutto per euitare le
fraudi, e non ritrouandosi il detto Gabellota,
debbia chiamare una persona del Gouerno

22. Item, à rispetto delli barrecchiari, et altre qual=
siuogliano persone, che portavanno uini à case
et altri luoghi così de cittadini, come d'ha=
bitanti di detta Vntà, non possono in modo alcu=
no quello scarricare, se prima non ne daran=
no noritia al detto Gabellota, sotto la pena
pena, e questo si debbia intendere per li uini
à posto, e non in mosto.

23 Item, detto Gabellota non possa domandar gram=

puto nè emenda per li otto giorni della fiera di
settembre, atteso con tal condit.ne si uende d.a gabella

24. Item, che li barrechiari, che portaranno uini per le
botteghe, Magazeni, ò taueme, non possono gto
scarricare prima di darne notitia al detto Ga-
bellota sotto d.a pena ut sup.a

25. Item, à rispetto delle colature, che faranno li ta-
uernari, ò altre persone soggette, debbiano per
quelle, che si beueranno pagare similm.te
la gabella à detta rag.ne de cav.li codeci per bot-
te ut sup.a

26 Item, per li sotti pnti l'letti di detta Unta sagi-
tita la d.a gabella inclusa con la gabella del
terzo del uino, la quale debbia il Gabellota
che sarà esigere le rag.ni di gtta all'in pratta
rag.ne cioè, per ciascheduna botte di uino
che si smaldisce da tauerne, ò botteghe
doue si cocina, per dentro l'Unta pttta, à
cav.li due per ogni botte di uino, e per le
botteghe, doue non si cocina à cav.lo uno, e
non più, da esigersi li detti diritti di detto
terzo, mese, per mese, sincome la pttta gabella

del uino; et à rispetto delle taueme ò botte=
ghe di fuora dett. Vnità, e rispetto di quella
sia lecito al Gabellotta esigerne il Ius di d.o
terzo del uino alla ragne che stà concedu=
to per la fed.ma città di Capua alla nostra
Vnità, et qquey uenisse impedito detto Ga=
bellotta esigere detto Ius di terzo ut sup.a
in tal caso, non sia tenuta detta Vnità
per dett. effetto à farli escomputo, nè
ò mendo in modo alcuno, atteso con que=
ste conditioni si uende detta gabella,
e terzo del uino ut sup.a, e non altrimente.
27 Item, à rispetto dell'offerte, che si faranno
per detta Gabella da persone debentili, ò ue=
ro tengono liti con dett. Vnità, ò uero da
persone nobili, e d. autorità non si debbiano
ammettere, nè riceuerle modo aliquo, nè tanpoco
di persone forastiere di d.a Vnità
28 Item, si dechiara, come tutte l'acque tanto occor=
rentino farsi dall'Illetti, deputati, ò sopraista=
nti d.a Vnità, ò uero dal d.o Gabellotta, si debbiano

intendere sempre de car.ri venta tantum
da applicarsi al modo ug.o dechiarato, e non al-
trim.ti concernentino però dett.e accuse alli
Capitoli di d.e gabelle ut supra

29. Item, Il Gabellota sarà debbia anche mantenere
in detta Vnità uno Magazeno publico, et
in quello farui publicam.te vendere vini a car-
rasa continuam.te senza farueni mancare
per qualsiasi causa sotto la pena in d.i Capi-
toli contenuta totiens quotiens mancasse il
vino sud.o per il publico

30. Item, perche verte lite frà d.a Vnità, e l'Abb.te dell'
Abb.a di s. Lorenzo di santa Maria Mag.re per
il vino si smaldisce nella Tauerna di detta
Abb.a. Che perciò s. affitta detta gabella
con espressa conditione che le gabelle
del vino si smaldisce in quella restano riser-
uate à beneficio di detta Vnità, senza che
per tal causa il Gabellota possi pretende-
re cosa alcuna, atteso così è alias

31 Item, Niuna persona possi modo alcuno vendere
vino in detta Vnità, e suo distretto senza espres-

la licenza de SS.ri eletti di essa, sotto la pena de car.ni trenta applic.di ut supra, la qual pena però non possi incorrersi da altri, se non che da detti eletti di d.a Università

32. Item, con dette conditioni, e sotto detti capitoli si vende detta gabella, e non altrim.ti Lecce a 4 Marzo 1699 ==

Gio. And.a Daniele
Carlo Menaillo
Fran.co Antonio Pregnolato

Gio. Lanzillo Cancell.o

Item, li sopr.ti eletti l'affitta d.a gab.a per un anno dal p.o 8bre di q.st.o anno 1700: ad.t con le med.e cond.ni e capitulat.ni di sopra: la m.a n.o 20 8bre 1700 —

Gio. And.a Daniele
Carlo Menaillo
Fran.co Antonio Pregnolato

Gio. Lanzillo

Capitolo della Gabella della Carne dell'Vnitá di Santa Maria Maggiore fatto per li sotti.e Eletti

1. In primis s'affitta detta gabella per un'anno incomiciando dal primo ottobre 1699, e feniendo á ultimo settembre 1700.

2. Item sia lecito á detti Eletti smorzare la candela tante quante uolte uorranno, non piacendoli l'offerta

3 Item, debbia il Gabellota la detta gabella exigere alla raggione d'uno grano per ciascheduno rotolo di qualsiuoglia sorte di carne, che si macellará nelle chianche tantum, quale carne si possa macellare tanto da cittadini, quanto da forastieri, e da qualsiuoglia altra persona senza prohibitione alcuna, purche ut infra, habbia hauuta l'infratta licenza da gli Eletti di detta Vnitá, e prima di quelle macellare si debbia da detti chianchieri chiamare detto Gabellota á pesare le dette carni nelle loro chianche, et altri luoghi, doue gtta s'hauesse á uendere per suoi Inte.e pagarne la gabella di dette carni, che si uenderanno in

detta Vnitá al detto Gabellota settimana per settimana alla detta ragne di grano uno per rotolo

4 Item, che li patti Chianchieri, et altri uenditori doppo pesate de carni dá detto Gabellota, non possono modo aliquo quelle tagliare, né uendere, se prima non riceueranno l'assiza da gl'eletti di dett'Vnitá in scripti, et siggillata con il sigillo di detta Vnitá, per qtta tenersi dá loro offitta in luogo, che sia uista dá tutti, e questo sotto la pena de carli trenta la uolta, che contrauenirranno come di sopra, dá applicarsi la terza parte al sig.r Gouernatore della Citta di Capua, un'altra terza parte á detta Citta, e l'altra all'accusatore

5 Item, che detto Gabellota debbia pagare le mesate di detta gabella la metá di moneta d'argento, e l'altra di rame in potere del Banco di dett'Vnitá

6 Item, si dechiara, come non si ammettono offerte di persone debitrici, che tengono liti con dett'Vnitá, ò uero nobili, e d'autorità ne tampoco di persone pouere

7 Item, che detti Chianchieri, et altri uenditori di carne non possono modo aliquo negare di uendere carne á qualsiasi persona in qualsiasi luogo, che la uorranno, etiam chi allegassero tenerla stipata per altri sotto la pena de carli quindeci la uolta dá

applicarsi ut supra.

8 Porci Item, che quelle persone, che faranno tauerne, botteghe magazeni, e chianche, et amazzassero porci nelle loro case, ne debbiano esser franche solam.te per uno porco e del remanente ne debbiano pagare la gabella alla detta zag.ne di grano uno per rotolo e contrauenendo debbiano incorrere nella pena de car.ni trenta applicandi ut supra

9. Salata Item, ch'á rispetto delli cittadini, ó forastieri habitanti in detta Vnitá faranno salata de porci per vriuenderla in tal caso siano obligati pagarne car.ni cinque per cantaro di detto salato con cercare prima di farla, la licenza al detto Sabellota

10. Item, che nessuna persona soggetta á detta gabbella possa comprare nessuna sorte di carne fuori di detta Vnitá, e dalle chianche si faranno in essa complic.a di detti electi, e senza espressa lic.a di detto Sabellota, e questo si intenda quando che in caso solo non ui fusse carne in detta Vnitá sotto la pena posta app.a ut supra.

11 Item, sia obligato detto Sabellota fare una chianca separata dall'altre a sue proprie spese nella piazza publica di detta Vnitá nella quale non far mai mancare carne per seruizio de cittadini

di detta Vnta, et in caso di mancanza di carne per non poterla hauere l'altri chianchieri il detto Sabellota non debbia farla mai mancare sotto la pena ptta ap.ta ut supra totiesquotiesq; che però non possi conto detto Sabellota incorrerci detta pena da altri, se non che solo da gl'eletti di detta Vnta, atteso così si capitola, altrim. detto caso non ui sarebbe apposto.

12. Item, che detto Sabellota sia obligato far macellare una uitella la settimana per il spazio de Mesi sei decorrendi dal primo di Maggio, e contrauenendo, incorra nella pena ptta ut supra.

13. Item, che nessuna persona tanto cittadina, quanto forastiera possa modo aliquo uendere carne in detta Vnta nè cotta, nè cruda à pezzo, nè di qualsiuoglia altra maniera senza espressa licenza de gl'eletti, e del Sabellota, con pagarne le sabelle à raj.ne de grana uno per rotolo.

14 Item, che il detto Sabellota debbia far franche tutte quelle persone, che di raj.ne deuono esser franche seruata la forma del Reg.o Attentio

15 Item, detto Sabellota debbia ~~far~~ nessuno conto, nè

possa pretendere escomputo, nè emanda alcuna
da detta Vnità per qualsiasi causa, mà debbia
à quelle espressamente renunciare, et anco pagare
prima l'intiero prezzo di detta gabella, e poi essere
inteso nelle sue ragg.ni

16. Item, sia obligato detto Gabellotta estinta sarà detta
candela obligarsi à beneficio di detta Vnità per
publico Instrum.to et anco frà il termine de gior-
ni quattro dopò l'estintione di detta candela
dare idonea, e sufficiente pleggiaria per l'in-
tiero prezzo di detta gabella à contento del
Banco di dett.a Vnità alorim.te citta pergiudizio
d'ogni, e qualsiasi alra vag.ne di detta Vnità sia lecito
ad essi Eletti di nuovo vendere, e subhastare
detta gabella à danno, spese, et Int.o d'esso Gabel-
lotta, nè possa dar d.o pleggiaria in qualsiasi Tribunale
sotto qualsiasi pretesto, e questo colore, mà quella
debbia darla à contento di detto Banco ut supra
per Instrum.to publico Stip.do per m.o del Cancell.o
ordinario di essa

Item, à rispetto dell'Eletti, Banco, Cancell.o, Rette

debbiano trattarsi franchi con le loro famiglie.

18. Item, à rispetto delli transatti, se li debbia osseruare la forma de loro transattioni.

19. Item che detto Gabellota non possi entrare nel possesso di d.a gabella, se prima non haurá adempita la pleggiaria à contenere del detto Banco ut supra.

20. Item, che nessuna persona possa portare à uendere nessuna sorte di carne, ò di Merci in detta Vntá senza licenza di d.o Gabellota, nè meno possono li chianchieri, ò altri qualsiuogliano estrahere da detta Vntá nè Merci, nè carne senza licenza di detto gabellota, sotto la pena posta da applicarsi ut supra.

21. Item, che siano obligati li chianchieri, e Gabellotti di detta Vntá fare remanere cinque Merci la settimana, cioè due il Sabato, e due il mercordí fra il num.o de quali ne debbia essere una di bufala per quel tempo, che si macellará; con prohibirli l'esportazione di quelle non possono uenderle à lauernari, ò bottegari per cotinarle, e uenderle, mà solamente restino per comoditá de cittadini.

Item

22 Item, che nessuno Tauernaro, ò bottegaro possa andare fuora di detta Vnità à comparare nessuna sorte di merci, e carne senza espressa licenza del Gabellota sotto la pena posta utsupra.

23 Item, à rispetto delli fuochi absenti da detta Vnità, vadano à beneficio di detto Gabellota

24 Item chi frauderà detta gabella in qualsiuoglia caso de detti Capitoli debbia incorrere nella pena de carlini trenta da applicarsi utsupra totiés quotiés contrauenirà.

25 Item, chi à rispetto delli soldati del Battag.ne à piedi et à Cauallo se li debbia per detto Gabellota osseruare quello, che stà conuenuto seruata la forma delle conuentioni con quelli hauute ò habende, e non altrim.ti

26 Item, che nessuna persona tanto cittadina, quanto forastiera possa uendere carne di sorte alcuna nè merci à bottegari e chianchieri, nè ad altri cittadini di essa Vnità senza espressa licenza di detto Gabellota sotto la pena posta ut supra.

27 Item, si declaraa, che li porci, ch' ammazzavanno li cittadini nelle case per loro vso, per quelli non siano tenuti

pagare cos'alcuna di gabella, atteso con tal'condizione
s'affitta detta gabella

28 Item, ch'à rispetto delli cittadini ò forastieri, tauer-
nari, bottegari, et altri, ch'ammazzaranno porci
per uendere le salcicie, ò carne nelle loro case,
botteghe, tauerne, magazeni, et altri luoghi,
ne debbiano pagare la gabella à ragne di grana
no uno per rotolo ut supra.

29. Item, si dechiara, che tutte l'accuse, che si faran-
no circa detta materia di gabella di carne
tanto dalli m.i Elletti, quanto da qualsiuoglia
altra persona, non si debbia intendere più de
carlini trenta applicandi ut supra

30. Item, che li chianchieri pitti et altri qualsiuoglia-
no siano tenuti di uendere la carne di bufa-
la separatam.te dalla carne bacuina, sotto la
pena pitta applicanda ut supra.

31. Item, nessuna persona possi entrare in detta Vnità
carne di sort alcuna, ò mercci, senza licenza
espressa del detto Gabellotta sotto la sudetta pe-
na de car.li trenta applicandi ut supra.

32. Item, niuna persona possi uendere carne,

ò

ò merci di qualsiuoglia maniera in detta Vnt.
senza licenza de ss.ri Eletti di essa, sotto la pena
de carlini trenta applicandi ut supra totiés
quotiés &. Con che detta pena solo poss. incursarsi
da gl'Eletti, e non da altri; giache basta, che da
essi se li dia detta licenza Oretenus.

33. Item, con tali condittioni, e non altrim. si affitta
la gabella sudetta S.ta Maria li 8 8.re 1699

Gio. Fran.co Romero
Carlo menicillo
Fran.co Fr.co Fragapane

D. Santillus

Item li s.ri sotto scritti eletti d.a Vnt.a si obligano
per un anno principiando da li primo gen.o
quest'anno 1700. all'entrate mes. fondi
e capitoli di detta S.ta Maria li 20 8.re

Gio. Fran.co Romero
Carlo Menicillo
Fran.co Fr.co Fragapane

D. Santillus Caut.

Capitolo della Gabella del Pesce e Salume dell'Vntá di Santa Maria Magre fatto dá Sotti Eletti dell'Vntá ptta.

1 In primis s. affitta detta gabella per un anno continuo incominciando dal primo d. ottobre 1699, e finiendo á ultimo 7bre 1700 á chi magr offerta sará.

2 Item, sia lecito all'eletti smorzare la candela tante, quante uolte uorranno, non piacendoli l'offerta.

3 Item, il Gabellota, che sará debbia esigere il Ius di gabella dá tutti li cittadini tanto habitanti, quanto absenti soggetti á pagare detto Ius di gabella seruata la forma del Rego. Ausenzo, e questo alla ragne di grano uno per qualsiuoglia rotolo di pesce di qualsiuoglia maniera, che si uenderá in detta Vntá.

4 Item, che nessuno cittadino, bottegaro, tauernaro, e qualsiuoglia altra persona soggetta á detta gabella

* possa in conto alcuno entrare nelle loro case, botteghe tauerne, ó in altro luogo niuna sorte di pesce senza licenza del detto Gabellota sotto pena de carlini

quindeci per ciascheduna volta, che si contrauenirà app.di la terza parte al sig.r Gouernatore di Capua, la terza parte à d.a Città di Capua, e l'altra terza parte all'accusatore.

5. Item, in quanto alle tonninole, e gambari, si debbia pagare di gabella uno tornese per rotolo, e per il pesce uno grano ut supra.

6. Item, nessuno Cittadino, et altri qualsiuogliano soggetti à detta gabella possono comprare pesce di sort'alcuna fuori di dett'Vnità, eccetto solo che non ne ne fusse in dett'Vnità, e questo sotto la pena ptta applicanda ut supra.

7 Item à rispetto delle salsume, debbia detto Gabellota esigere il Dry di detta gabella all'Inpatta rag.ne B. Vn. grano per rotolo di Lardo, et Vnsogna salata, uno grano per rotolo de salciccioni, soprossate, salicie, capocolli, prigiotti, spalle, pettorine, boccolari, indoglie, e questo si intenda nelle botteghe tantum, et à rispetto di quelle si comprarranno da Cittadini per le case, non se ne debbia pagare gabella alcuna. Di più carlini due per ogni migliaro di Baracche, arenche, et anguille

salate

salate, qvano uno per ciascun vorbo di baccalá, mesuemaq, a salicciotti: e questo tanto per qllo si uenderanno per le botteghe, quanti nelli magazzeni á persone soggette-tuvi uno per ogni barile di tonnina, tarantello, spisso, occhio, alice salate, sarde, sardoni, e qualsiuoglia altra sorte di salsume, che si uenderá in barile

8 Item, nessuna persona soggetta á detta gabella poss entrare nella sua Casa, bottega, magazeno, et in qualunque altro luogo nessuna sorte di salsume ut sá senza lic.a spresa del detto Sabellota, e questo per euitare le frauti, sotto la pena ptta applicanda utsupra.

9 Item, á vrispetto dell'esattione del Ius di detta gabella si debbia fare dal detto Sabellota cioé, per il pesce immediatam.e che sará uenduto; e per le salsume ptte á tempo che s'entraranno per uendersi.

10 Item, che nessuna persona tanto cittadina, come forastiera possa uendere nessuna sorte di pesce, ó salsume nelle loro case ó magazeni, ma qllo cioé á vrispetto del detto pesce portarlo nella piazza publica, con cercar licenza al d.o Sabellota prima di uenderlo, et á vrispetto della salsume si debbia chiamare il detto Sabellota per li suoi Interessi.

e questo sotto la pena ptta appp.ta itgupra.

11 Item, nessuna persona così cittadina, come forastiera che uenderà le ptte vobbe in detta Vntà, possa qtte uendere senza che prima pigli l'assisa dall'

Per l'estraz.ne del pesce

eletti, ò soprastanti di esa Vntà, quale debbiano tenerla à uista detutti, e data sarà dett'assisa, non possa estrahere detto pesce dal luogo doue si vrinouerà, senza espressa licenza dell'eletti ò soprastanti, e Sabellota, sotto la pena ptta itgupra.

12 Item il Sabellota, al qte restarà detta Sabella debbia immediatamente smorzata sarà la Candela, obligazi à benefizio di detta Vntà per l'intiero prezzo di detta gabella per p.o Instrum.o stipulando per m.o del Cancell.o della med.a e poi fà il termine de giorni quattro immediatam.te decorrendi, dare idonea e sufficiente plegaria per d.o intiero prezzo di qtto à contento del Banco della med.a Vntà nò altrim.te che per p.o Instrum.o stipolando sim.te per mano del detto Cancell.o nè detta plegaria possi dare in nessuna corte ò Trible, mà solam.te nel modo itgp.to altrim.te citrà pergiudizio d'ogni, e qualsiasi ragn.e di detta Vntà, sia lecito

ill.

all'eletti di nuouo uendere, e subhastare d.a gabella
à danno, spese et Int.e del.detto Sabellota.

13. Item, Al prezzo di detta gabella si debbia per detto gabel=
lota pagare in potere del Banco di detta Vnitá men=
satim, cioè ogni mese in fine la vita la meta di
moneta d. argento, e l'altra di rame

14. Item il Sabellota, che sará non possa modo aliquo pre=
tendere e computo ó emenda alcuna da detta Vnitá
per qualsiu.a causa e capo, mà debbia à quella appre=
sam.te ven.re e debbia prima pagare l'intiero prez=
zo di detta gabella nel modo supra, e poi adhere
re le sue vag.ti

15. Item il Sabellota sud.o non possa pretendere e computo
per causa delle franchizie dell'otto giorni della fie=
ra di settembre.

16. Item, il detto Sabellota non possi, modo aliquo, entrare nell'
affitto di detta gabella, se prima nó hauerá adem=
plita la pleggiaria nel modo ut supra.

17. Item, à rispetto de soldati del Battag.ne à piedi et à cauallo
si debbia osseruare quello stá conuenuto fra detti
soldati, et essa Vnitá.

18. Item, à rispetto dell'eletti, Cancell.o Rattie Banco di
dett.a Vnitá, debbiano essere franchi con loro famiglia

di detta gabella, durante il loro officio.

19 Item, che il Gabellotta non possa domandar'escomputo, per causa de gl'ordini, che uengono dal Tesoriero Reg.° di Napo, che prohibisce di portarsi pesce in detta Unità, atteso con tal' conditione s. affitta detta gabella.

20. Item non s. ammettano offerte di persone tengono lite con detti Unità, di persone à quella debitrici, di persone Nobili, e d. autorità, ne tampoco per persone nominande

21 Item, quello, al quale resterà detta gabella non possa, modo aliquo, quella subaffittare, cedere, ò venundare ad altro, senza espresso consenso d. eletti di detta Unità, alrim.° citra pergiudizio d. ogni e qualsiasi ragione di detta Unità, sia lecito à med.° eletti di nuouo uendere e subhastare la d.a gabella à danno, et conte di d.° ingiusta, e non alrim.°

22 Item si dechiara, come tutte l'accuse occorrende farsi sopra ciascun capto de d.° ufficio tanto da m.° eletti, soprastanti, quanto dal Gabellotta, et altre persone,

si debbiano sempre intendere de car.i quindeci di pena applicandi ciascuno.

23 Item con tali conditioni e non altrim.ti s'affitta detta gabella S.ta Maria p.mo 80re 1699

Aid. Ant.o di Milano
Carlo menevillo
Fran.co Ant.o Frezza

Fr. Santillus

Item gli sud.i e sotto nom.i eletti s'obbligano d'affittare detta gabella per un anno principiando dal p.mo 80re di detto anno 1700 ad.i con le med.e conditioni e capitulat.i per p.ro 20 ducati 1700

Aid. Ant.o di Milano
Carlo menevillo
Fran.co Ant.o Frezza

Fr. Santillus Cant.

Capitolo della gabella del Caso, et oglio dell'Vntà di Santa Maria Mag.ne

1 In primis s'affitta detta gabella al estinto di candela per un anno incominciando dal primo d'ottobre di quest' anno cor. 1699 e finiendo à ultimo settembre 1500 à chi mag.r offerta farà.

2 Item sia lecito all'Eletti smorzare la candela tante quante volte vorranno non piacendoli l'offerta.

3 Item il Gabellota che sarà debbia esigere le vag.ni di detta gabella da tutte le persone suggette e servata la forma del Reg.o assento, alla vag.ne di grano uno per rotolo di qualsiu.a sorte di caso, vicotte, e mozzarelle così fresco e freschi come salato, e salate.

4 Item tutti li casigni, et altri venditori de casi forastieri tantum, non possono modo aliquo entrare nelle loro case, botteghe, magazeni, o in altro qualsiu.a luogo, nessuna sorte de casi mozzarelle, e vicotte senza licenza del detto Gabellota, ne meno quello estrahere per portarlo in altre parte senza sim. licenza del detto Gabellota sotto la pena de ff. sei applicandi la terza parte all'ill.re Sig.re della città di Sassua, un'altra terza parte à detta città, e l'altra terza parte all'accusatore. Et à rispetto de casigni, et

altri uenditori de detti casi, ricotti, e mozzarelle
cittadini di detta Vntá non siano tenuti á cer-
car licenza all Gabellota nell'entrare et
estrahere, che saranno de detti casi, mozzarelle
e ricotte, Però non possano gto uendere
senza licenza del detto Gabellota sotto la pena
pecuniaria de ducati sei applicandi ut supra

5. Item, le vrg.ni di detta Gabella si debbiano pagare
dalli bottegari, cittadini, e persone soggette, imme-
diatam.te entrati haueranno detti casi, et altro ut s.a
ne loro botteghe, ò case, alla sudetta vrg.ne di gran-
no uno per ciascun.o rotolo e gto sotto la pena sudetta

6. Item, in quanto alli casi, e ricotte di qualsiuoglia
sorte, che da forastieri si uenderanno á minuto in
detta Vntá, da rotola dieci in basso, sia obli-
gato il uenditore pagare la Gabella di quello
al detto Gabellota, e da rotola dieci in sú, sia
obligato pag.re detto drtto di Gabella, dal Comperatore
essendo suggetto ff.

7. Item, a rispetto de Casigni, et altri uenditori di caso,
ricotte, e mozzarelle, che uolessero gto estra-
here fuori di detta Vntá, non vsi o uendori

il.

il Tabellota per ottenere la licenza, in tal caso possano ella cercare da uno delli eletti di d.a Unità, senza incorrere in pena alcuna.

8 Item Il detto Tabellota al quale verrà detta gabella debbia immediatam.te estinta sarà la candela obligarsi in benefitio di detta Unità per publ.o Instrum.o stipulando per m.o dell'ordinario Cancell.o d'essa per l'intiero pressio di ella, e poi fra giorni quattro immediatam.te decorrendi debbia dar idonea, e sufficiente pleggiaria per dett.o intiero pressio di ella, à contento del Banco di detta Unità sim.te per p.o Instrum.o stip.o per mano del med.o Cancell.o, nè possa ella dare, modo aliquo, in qualche corte, ò Tribunale, mà solam.te nel modo pred.o altrim.te contrauenendo in una delle pred.e cose pergiud.o di tutte, e qualsiv.o ragi di detta Unità sia lecito à gli eletti di ella di nuouo uendere, e subhastare la detta gabella ad ogni danno, spese, et Ante di detto Tabellota.

9. Item, detto Tabellota non possa, modo aliquo, dimandar escomputo, ò emenda per qualsiuoglia causa, mà debbia à ella espressam.te renunc.te e pag.te prima l'intiero pressio di detta

Gabella, e poi agerò per le sue raggioni

10. Item, detto Gabellota non possa dimandar escomputo per l'otto giorni di fiera del mese di settembre, atteso con tal conditione s'affitta detta gabella.

11 Item, a rispetto delli soldati del Battag.ne a piedi et à cauallo di dett.a Vnità, se li debbia da detto Gabellota osseruare le conditioni con gli passate, fatte, e facende da dett.a Vnità.

12. Item, il prezzo di detta gabella, si debbia pagare per detto Gabellota in potere del Banco di detta Vnità mese per mese, prò vata, la metà di moneta d'argento, e l'altra di moneta di rame

13. Item, a rispetto dell'oglio, debbia detto Gabellota esigere il Ius di detta Gabella all'infrattanto ragg.ne B. uno car.no per staro d'oglio tanto di quello si uende nelle botteghe, quanto di quello si uende da Cittadini nelle loro case, e non altrim.ti

14 Item, nessuna persona soggetta à detta gabella

anno

anno forastiera possa entrare nelle loro case botteghe, magazeni, ò in qualsa altro luogo oglio senza licenza del detto Gabellota sotto la pena pta a ppsa uisa, e quest per euitare le fraudi.

15. Item, nessuna persona tanto cittadina, quanto forastiera possa uendere oglio in sua casa, ò magazeno senza prima cercar licenza al dto Gabellota per li suoi Interessi sotto la pena pta applicanda utsupra.

16. Item, nessuno bottegaro, et altro uenditore di caso, et oglio così cittadino, come forastiero possa quelli uendere, senza prima vicuer e l'aviso dall'Eletti in scriptis per mano dell'ordinario Cancell.o e sig.o col solito sigello d'essa Unta, sotto la pena de car.ni quindeci applicandi utsupra.

17. Item detto Gabellota non possa, modo aliquo entrare nell'affitto di detta gabella se prima non hauerà adempita la debita pleggiaria nel modo utsupra, e non alorim.

18. Item, chi à rispetto delli Eletti, Banio, Cancell.o Batte e ferr.o di dett.a Vnità debbiano essere franchi di detta gabella anco con loro famiglie, dur.e il tempo de loro officij

19 Item, si dechiara, che li fuochi absenti, quali stanno e sta Terr.o Capuano, restano riserbati à benefitio di detta Vnità

20. Item, si dechiara, come non s'ammetteno offerte de persone, che tengono liti con d.a Vnità, ò uanno debenzili à gtta, ò per persone nominande, ne tampoco di persone Nobili, ò d'autorità

21. Item, sia lecito à detto Gabellota mandar deputato per suoi Ante con l'ogliaravi così cittadini come forastieri, che uanno uendendo ogliò per d.a Vnità

22. Item, con tali cond.ni s'affitta d.a gabella, e non altrim.ti

Ita est Maria Q.no 8bre 1699

Gio. Fran.co di Simone
Carlo Maria Mag.o
Antonio Stanzione

Item li detti, e sotti pri eletti di d.a Terra l'affitta
d.a gabella per un altro anno cominciando dal
p.mo 8bre di st.o anno 1700. all'incanto
me.mo condicioni, e capitoli.ni di sopra. s.ta
Maria 20 9bre 1700

Gio. Fran.co di Miseroy
Carlo Menvillo
Fran.co M.a Fregapane

Il Santillo Cancl.o

Item li detti pri eletti di d.a Terra l'affitta la
gab.a sud.a per un anno dal p.mo 8bre 1707 secondo
le s.te me.me cond.ni, e capitoli cioè
Ed che li vanzatti, e franchigi vadino a benef.o di detta Terra
D.r Gio. Batta Merone affitt.re

M.o Dom.co Menvillo
Giovanni di Comito

Capitolo del partito, seu Ius prohibendi della Neue della Vntá di Santa Maria Magg.e

1. In primis s'affitta detto partito, seu Ius prohibendi della neue per il spazio d'un'anno incominciando dal primo aprile, e seniendo á ultimo marzo 1701; á chi magr offerta sarà; conche sia lecito á gl'Vfficiali smorzare la candela tante, quante uolte uoranno, ò piacendoli l'offerta.

2. Item, il Gabellota sarà, debbia fra detto tempo usupra far uendere ò uendere detta neue in uno luogo che stá in mezzo della publca piazza di dett Vntá, con pesarla nelle bilance perciate di rame, e pesi di bronzo per euitare le fraudi, e contrauenendo, debbia incorrere nella pena de car. trenta applicandi la terza parte al sig.r Gouer. di Cap.a un'altra terza parte á detta Città, e l'altra all'accusatore, e questo s'intenda per li primi otto mesi tantum di detto anno

3. Item, il prezzo di detto partito, seu Jus prohibendi, lo debbia detto Partitario pagarlo in potere del Banco di dett' Vntá mese per mese prò rata fra il spazio delli primi mesi otto di dett' anno d'affitto, la metá di moneta d'argento, e l'altra di rame, non ostante che dett' affitto s'intende per un' anno, giáche per l'altri mesi quattro solo deve esigersi il dritto della neve si uenderá.

4 Item, detto Partitario, per li primi otto mesi di dett' anno tantum, non debbia far mancar neve in detta Vntá per la comodità de cittadini, et habitanti in essa, sotto la pena pttà appp.da aggi.

5 Item, Il Partitario al quale restará d.o partito, seu Jus prohibendi, se debbia subito smorzata che sará la candela obligarsi á benefizio di detta Vntá dell' intiero prezzo di ditto per publico Instrum.o stipulando per mano dell' ordinario Cancell.o d.ella, e doppo fra il termine de giorni quattro immediatam.e decorrendi, debbia dare sodisfa e sufficiente pleggiaria á contento del Banco di detta Vntá per dett' intiero prezzo, sim.e

per

per publico Instrum.to stipulando per mano del
med.mo Zanietto, nè possa gitta dare in alcuno tri=
bunale ò corte, mà solam.te nel modo ut supra,
alrim.te contrauenendo in ciasc.no delle sudette
cose pregiudizio di tutte e qualsia.no vag.te di
dett. Vnità sia lecito agl. Eletti di gitto di nuouo
vendere, e subhastare detto partito, seù sy pro=
hibendi à tutti danni, spese et Interessi d'esso Par=
titario

6. Item, detto Partitario non possa modo aliquo pretem=
dere esempto, ò emenda da dett. Vnità per qual=
siuoglia causa etiam inopinata, mà debbia à gitto
espressam.te renun.te atteso con tal conditione
s'affitta detto partito, e nò alrim.te

7 Item, nessuno cittadino, et altri soggetti à detto sy pro=
hibendi possano andare fuori di dett. Vnità à com=
prare neue, sotto la pena gitta applicanda
ut supra

8 Item, nessuna altra persona, eccetto che detto partita=
rio, possa uendere neue in dett. Vnità, sotto
la pena de ff. uentiquattro applicandi ut supra

9 Item, à rispetto di gitte persone, chi haueranno

impostata neue nelle loro case, non possano qtta
uendere ad altri, mà solo consumarla per loro uso
sotto la detta pena de car.ni trenta app.ti à ut supra

10 Item, uolendosi il partitario seruire della neue im-
postata in dett.a Vnità, la debbia uendere à torne-
si due il rotolo così la mattina, come la sera,
e qtta uiene dal partito à tornesi tre il rto

11 Item, ch'à rispetto di quelli hanno impostata neue
in dett.a Vnità, non possono, modo aliquo, quella
uendere ad altri nè in grosso, nè in minuto, nè
tampoco qtta estrahere fuori de loro case nè
in grosso, nè in minuto anche sotto pretesto
che la donassero, e sott'altro colore, anche ch'
allegassero hauerla impostata per altri, e che
la mandassero à detti Padroni: e questo per cui-
tarsi le fraudi, e danno, che potria apportare
à detto Dr.o prohibendo, e successiue all'affittat.e
di quello e contrauenendono à quanto di sopra
stà dechiarato debbiano incorrere nella pena de
car.ni trenta app.ti ut sup.a totiens quotiens, mà solam.te

deb-

debbiano detta neue impostata seruirsene per loro
uso proprio alle med.e loro case. Ne tampoco pos-
sano seruirsene per far sorbette, acque agghiac-
ciate, ne altre sorte di giacci per uso d. altri fuor
delle loro case, sotto d.a pena de cav.ti trenta app.to ug.q

12. Item, per li d.i Eletti s'affitta il partito sopra per il
tempo ut.a con espressa condizione, che in Man-
canza di neue in detta Vnità, infra però detti
primi mesi otto tantum, da ogni anno d. essi Elet-
ti la pena contenuta in detti Capitoli, e nò
da altri si possi inuiare contro detto Partit.
piale pena da applicarsi ut.p. et inuiando-
lo altri, detto Partit.e nò possi essere astretto à pag.
per d.a inuia, cos' alcuno q.

13. Item, si dechiara, che non s'ammettono offerte di persone
debitrici di dett' Vnità, ne che ui tenessero lite
ne meno di persone nobili e d. autorità, ne tam-
poco per persone nominande. Ne d.o Partitaro
possa modo aliquo dar part' alcuna, ò hauer de-
pendenza da detti personaggi altrim.te s'intirà

pergiudizio di tutte e qualsiasi vag.ni di detta Vnità
sia lecito à med.ni Eletti di essa di nuouo ven-
dere, e subhastare detto partito, sciolti, e pro-
hibendi à tutti danni, spese, et Interesse
d. esso Partitario. Et elasi d.i mesi otto, non
sia tenuto più d.o Partitario far vendere
noue in detta Vnità.

14. Item, tutta quella neue, che detto partitario douerà, e uorrà vendere in detta Vnità per suo
e comodità del pub.co d. essa non possi pigliare
la da altri, se non che dall'Ill.re sig.r Dura della
Rocca Inconformità del partito con atto fatto
in uirtù di scrittura stip.a per mano del can-
cellerio di detta Vnità, altrimente non
solo incorra nella pena de car.ni trenta
applicandi ut.a totiens quotiens, ma citra
pergiudizio di tutte e qualsiasi altri vag.ni
di detta Vnità, sia lecito à detti Eletti di nuouo
vendere, e subhastare d.o partito, sciolti, e pro-
hibendi à tutti danni, spese et Inte.ri d.o Partit.o

Item,

15 Item, sia tenuto il Partitario seu gtto, al quale restarà detto Sy prohibendi far vendere la neue in questa Vntà da quella persona sarà approuata dall'eletti di d.a Vntà e non altrim.te

16 Item con tali condit.ni s. affitta detto partito seu Sy prohibendi e nd altrim.te fa Mario Sp.o Apole 1690

Gio. Ant.o Donikes
Carlo Menvielle
Fran.co Ant.o Bogaffe

Ant. Santo Mazzarella

Item li sud.i eletti sopra eletti di d.a Vntà affitta d.o carato per anni dal s. Apole li dett anni 1701 ad.i con le med.e cond.ni e capitulat.ni per s. Mario li 20 Marzo 1701

Gio. Ant.o Donikes
Carlo Menvielle
Fran.co Ant.o Bogaffe

Capitulazioni sopra la nuova imposizione
di un grano à barile di vino asprinico e vino
Russo, e di grana due à barile di lagrima
Greco, Pallarello Fallanghina, ed ogni altra
sorte di vino grosso senza potersi essere
essente nessuna Persona ancorche Privi-
leggiata di qualunque Privilegio tutto che
il Privilegio sia in corpore Juris compreso
conforme dal Regio Assenso —

Primo quello al quale restarà l'affitto della nuova Imposizione debba
esigere per ogni botte di vino musto che s'introduce
e si spende tanto da Cittadini quanto da forastieri ab-
bitanti in essa grana dieci per ciascuna botte, e ciò s'
intenda de sudetti vini asprini, e semplici vini Rossi.

Item che per ciascuna botte di lagrima Greco Pallarello,
Fallanghina, ed ogni altra sorte di vino grosso debba
esigersi grana ventiquattro à botte da pagarsi così
da Cittadini come da forestieri abbitanti in essa
sotto la pena de carlini quindeci applicandi la terza

parte al Sig.re Sov.re l'altra terza parte alla Città e l'altra terza parte all'Accusatore.

Item che tutti quelli vini purificati Asprini ed altri vini piccioli che si compreranno da Cittadini e Forastieri abitanti in d.a Città per proprio uso ò per rivenderlo ne debbono pagare grana dodeci à botte e vendendosi à barile debbono pagare un grano à barile

Item che tutti quelli Barrecchiali così Cit.ni come Barrecchiari Forastieri che portevano vino à Cit.ni ò Forastieri abitanti à barile siano tenuti e sieno essi da comprarori il grano à barile di vino piccolo e grana due à barile di vino grosso e da essi pagarsi al d.o Affittat.re di d.o Sev con rivelare al medemo Affitt.re à chi ha consignato d.o vino venduto e che quantità

Item che siano tenuti d.i Cit.ni ed abitanti pagare d.a Tabella di quello vino che intromesso in mesto per tutto li dieci novembre e per l'altri vini purificati ne debbono pagare la Tabella subito introdotti

Item che tutti quelli Bottegari, che vendono vino
à minuto, riponessero mosto ò vino purificato à
botte, mezza botte, ò sia barrile, ne debbono
pagare la gabella non ostante, che lo vendes-
sero à carafe e ciò per evitar le frodi.

Item che tutti quelli che forsi immettessero vino
in mosto dal primo Settembre in avanti sia te-
nuto rivelarlo all'Affitad.re per li suoi interessi,
e sotto la pena pt.a d'appp.to ut supra

Item che tutti quelli Allegaggieri, Taverniari, Botte-
gari, che comprassero loro il vino in mosto ò lo com-
prassero purificato, e l'introducessero in grosso cioè
à botte, ne debbono pagare la d.a Sopraig.ne alla d.a
vad.ne ut supra, ed introducendolo à barile, e che im-
mediatam.te lo venda, non siano tenuti à pagare
cos.a alcuna.

Item, se qualche forastiero, e non abitante in d.o Unto
riponesse vino dentro il territorio della medesima

sia tenuto pag.re d.o Sig. immediatam.te nel tempo che lo
ripone non ostante che esso è forastiere e non
abitante e che poi si volesse portare d.o vino
in tramuta nella sua Patria

Item che il successore Gabbota che entrerà nell'af
fitto di d.a Impositione tutto quello vino vecchio no
possa riggettare con alcuna che ritrouerà in
qualunque luogo

Item che tutti quelli vini vecchi e nuoti che si pag-
seranno per la minaccia non sia tenuto il Gabbotto
pagarne con alcuna e per le vaspate ed adacqui
ta ne debbono pagare la metà

Ma come che essa Vniuersità è stata astretta a pagare per la
contribu.ne del Reg.o Quart.o dal primo Giugno à questa
parte perciò questa Vniuersità si obligata à portare
d.o peso della contribu.ne di d.o Reg.o Quartiere, fece
riconoscere tutti li vini riposti nelle case, Cantri
ne e Cellari dell'Vniuersità quali ascendeuano à tutte
cinque mila vasi conforme dalla nota che
si consegnò all'Affitt.re al quale Affitt.re debba

an-

andare l'esattione alla d.a vag.ne ne f.o qual impo.ne del vino già trovato nelle cantine si debba pagare dalli Poi al d.o Affitt.e ad ogni richiesta del medemo Affitt.e

Item il d.o Affitt.e debba pag.e la somma imposta per l'affitto di d.o Luogo mese per mese tutto di moneta d'argento e depositare in Pub.co Banco in Napoli a disposit.ne del Reg.o Cons.e D. Ferdinando Corciuari Delegato.

Et finalm.te sia tenuto ed obligato d.o Affitt.e obligarsi im.m con una alera Persona al pagam.to della somma sopra di d.o Luogo

Item che l'Affitt.e sopra di d.o Luogo di d.a Sup.ne debba eggiere grana due e mezza per ogni Caprettto o Asino che si ammazzerà da qualunque persona del loro e che si esponerà a vendere

Item che nessuno Macellaro di Caprette ed Asini non possa modo alcuno vendere ne Caprette ne Asini vivi e vendendoli vivi sia tenuto pag.e l'imposizione sud.a di grana due e mezza per caprettto o Asino

Item che qualunque Citt.no o Forastiero, che com-
prasse Capreti, o Fini, per che non li compra da
Macellari sud.ti Ma da qualunque altra Persona
portandoli ad ammazzare, alli Macellari sud.ti
non siano tenuti à pagare cos' alcuna, tan-
to li Macellari quanto li Citt.ni o Forastieri sud.ti

Capitolo della Gabella delli Frutti dell'Vntá di santa Maria Maggiore.

1 In primis s'affitta detta Gabella per un'anno continuo cominciando dal primo ottobre 1699, e finiendo à ultimo di settembre 1700. à chi magr.o offerta farà, con che sia lecito alli m.ci Eletti smorzare la candela tante, quante uolte uorranno, non piacendoli l'offerta

2 Item, che sia obligato il Gabellota, al quale restarà detta gabella, subito, che sarà smorzata la candela stipulare le debite cautele à beneficio di detta Vntá per l'intiero prezzo della gabella sud.a e poi fra lo spazio de giorni quattro immediatam.te decurrendi, dare sconca, o sufficiente plegg.a per detto intiero prezzo presso di gtta per publico Instrum.to da stipularsi dal Cancell.o di detta Vntá non altrimente, nè d'altro modo, senza che possi gtta dare in nessuna Corte, ò Tribu.le, mà come di sopra, altrim.te cessi preciud.o di tutte, e qual.to altre ragi. di detta Vntá, sia lecito à det. eletti di nuouo

uendere, et subhastare detta gabella à danni,
spese et bnce d.esso Gabellota; quia sic ff

3 Item il detto Gabellota, al quale restarà detta gabel-
la debbia esigere il sg di gtta all'infratta ragne
lb. grana dieci per ciasc.a cantaro de qualsi-
voglia sorte de frutti, tornesi due per ciasc.a
canestro, cospello, ò cistello, per quelli però che
si uenderanno dall'istessi, che lo porteranno.
Però à rispetto di gtti si uenderanno nel Mer-
cato nelli giorni di Domenica, è giouedì
tantum, si debbia pagare all'infratta
raggione lb. per ogni sacco grana cin-
que, per ogni sporta grana due, e mezzo,
per ogni colletta tornesi tre, per ogni cir-
ma grana due, e mezzo, per ogni cerriglio
tornesi cinque, per ogni canestro, cistello
ò cospello tornesi due, e questo si debbia
intendere anche per gtti ch'in detti giorni
di Mercato ritrapra s.andeanno da forastie-
ri uendendo per detta Vntà

4 Item à rispetto delli passi, e fico secche, se ne

debbia pagare grana cinque per ogni barile
eccetto però quelli si uenderanno da spezziali
quali non siano tenuti pagarne cosa alcuna.

5. Item, à rispetto delle fico secche seù fiquilli, e
caienelle, seù sicouelle, che si uenderanno nel
mercato in d.i giorni int.o se ne debbia pa-
gare grana cinque per sacco, e tornesi
cinque per cirma. e fuori di d.o Mercato si
debbia pagare grana dieci per sacco, e grana
cinque per cirma

6. Item à rispetto de frutti che si uenderanno da' Gior-
dinieri nelli giardini loro, ò che siano proprij
ò condotti da fuora, ne debbiano pagare car.o
uno per cantaro; però si debbia stare all'a-
prezzo de due esperti eligendi uno per il ga-
bellota, e l'altro per il giardiniero.

7. Item à rispetto delle faue uerdi, se ne debbia
pagare di gabella car.o uno per cantaro.

8. Item, à rispetto delle sorbe, nespola, e perella à schiac-
chie non se ne debbia pagare cosa uerruna ma
solam.te tornesi quattro per ogni centenaro di schiac-

che di cerase, ò perelle, ò sorbe, ò nespole

9. Item, à rispetto delle fico secce ad inserte, se ne debbia pagare torneri quattro per centenaro di d.e inserte; et à rispetto delle fico secce infilate ad orchiette, se ne debbia pagare car.no uno per cantaro, e questo si debbia intendere per gli, che comprarando dette fico per riuenderle, e non per quelli che se li pigliaranno per uso de cittadini

10. Item, de frutti si uenderanno à forastieri, anche à sacco, à sporto, ò in altro modo pure se ne debbia dal uenditore pagare la gabella nel modo, e ragn.he ut supra &c.

11. Item à rispetto delli uue, che si gaiaranno per li uendemiati, e si portaranno in piazza à uendersi con canestre, cistelle, ò foscelli non se ne debbia pagare cosa alcuna, purche non si uende à votolo

12. Item, chi fraudarà detta gabella in ciascuno de sudi capi, debbia incorrere nella pena de carlini quindeci totiens quotiens &c. da applicarsi la 3.a parte al sig.r Gouernatore della Città di Capua

un'altra 3.ª parte alla detta Città, e l'altra 3.ª parte all'accusatore ff.

13 Item, che il Gabellota non possa modo aliquo pretendere escomputo, emenda, ò defalcatione alcuna da d.ª Vnità anche, che non ui fussero frutti de nessuna sorte, mà debbia à gitta ren.te e prima pagare l'intiero prezzo di detta gabella, e poi indrizzarsi con le sue raggioni, nè meno pretendere scomputo alc.o per l'otto giorni di Fiera di Settbre

14 Item, Il detto Gabellota debbia pagare il prezzo di detta gabella in potere del Banco otto mese, per mese la rata, la metà di moneta d'argento, e l'altra di Moneta di rame.

15 Item à rispetto de frutti si compraranno dalli Cittadini ingrosso, et anche forastieri habitanti in dett. Vnità non siano tenuti à pagare cosa alcuna di gabella, mà solam.te li uenditori de frutti suddetti

16 Item, che detto Gabellota debbia trattar franche tutte gitte persone, che di vag.he sono franche.

17 Item, detto Gabellota non possa entrare nel possesso di detta gabella, se prima non hauerà adempito

la debita plegg.ria à contento del Banco ut supra

18. Item, che tutti li uenditori di detti frutti tanto cittadini, quanto forastieri, debbiano prima di gitti uendere riceuere l'assisa dall'eletti ò soprastanti, al qual.m debbiano incorrere nella pena de car.ni quindeci app.ti ut s.a e ricevuta hauerranno de assisa, non possono modo aliquo, quelli estrahere fuora di detta Città non piacendoli l'assisa, sotto la pena pt.a ut sup.a app.

19. Item, à rispetto delli bottegari, et altre persone che uenderanno frutti, extra li mercati, debbiano pagare car.no uno per cantaro, e questo s'intenda anche per le visciole, et amarene tanto uerde, quanto secche.

20. Item, à rispetto de frutti, che si uenderanno in grosso da uenditori forastieri à compratori sim.e forastieri, se ne debbia pagare la gabella à detta rag.ne ut sup.a sotto detta pena app.ta ut s.a

21. Item, non s'ammettono offerte di persone debitrici à d.a Città, nè di persone che ui tengono liti, ò di nobili, è d. autorità. Nè gtto, al quale resta-

ra

ri detta gabella possa, modo aliquo associare o dare
parte di ditta a persona alcuna senza espressa
licenza, e consenso delli eletti di essa Pnti
altrim.te li ri pergiud.o di tutte e qualsivogli
di d.a Pntaß sia lecito a medesimi eletti
detta gabella di nuouo uendere, e subhastare
a tutti danni, et Pnte d.ego Gabellotto.

Item con tali conditioni s. affitto la d.a gab.a
e non altrim.te s.ta Maria p.mo 8bre 1699 =

Gio. Ant.o di milano
Cav.l mercillo
Fran.co Ant.o Pregadio

M. Santi Mag.r Jurato

Item per li suoi eletti sono eletti li d.a Pntri per tutta la d.a
gab.a p.ri anno da S. 8bre prim.o l'anno 1700. dal d.o
d.o le mes. Spitaler. con de S. Maria 20 8bre 1700

Gio. Ant.o di milano
Cav.l mercillo
Fran.co Ant.o Pregadio

Capitolo [illegible]

1699. al 1700